



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- . Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 23/12/1998 (Controllato dal CO.RE.CO in data 22/02/1999 con ordinanza n. 1206 e Affisso all'Albo Pretorio dal 27/02/1999 al 13/03/1999)
- . Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/1999
- . Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2009
- . Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2018
- . Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019

INDICE

Regolamento C.O.S.A.P.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni, ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 – Il funzionario competente addetto al canone

TITOLO II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I – OCCUPAZIONI

Art. 3 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Art. 4 – Occupazioni abusive

Art. 5 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

Art. 6 – Altre occupazioni

CAPO II – LA CONCESSIONE

Art. 7 – Domanda di occupazione

Art. 8 – Ufficio Comunale competente

Art. 9 – Istruttoria del procedimento

Art. 10 – Contenuto e rilascio della concessione

Art. 11 – Titolarità della concessione

Art. 12 – Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 15 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 16 – Limiti delle occupazioni

Art. 17 – Uso dell'area concessa

TITOLO III – CANONI DI CONCESSIONE

CAPO I – ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 18 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 19 – Codificazione delle strade ed altre aree pubbliche

Art. 20 – Altri elementi incidenti sulla tariffa

Art. 21 – Commisurazione dell'area occupata

Art. 22 – Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee

Art. 23 – Assoggettamento al canone e durata

Art. 24 – Soggetto passivo

CAPO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25 – Esenzioni

TITOLO IV – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 26 – Accertamento

Art. 27 – Versamento per occupazioni permanenti

Art. 28 – Versamento per occupazioni temporanee

Art. 29 – Norme comuni per il versamento

Art. 30 – Riscossione coattiva

Art. 31 – Rimborsi

Art. 32 – Sanzioni

Art. 33 – Contenzioso

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Disposizioni finali

Art. 35 – Disposizioni transitorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni, Ambito e scopo del Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù per usucapione.

2. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

Il presente Regolamento trova attuazione nel rispetto dei principi espressi nella Costituzione Italiana e nella XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa ripresi dalla Legge n. 645 del 20 giugno 1952 ("Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione") e dalla Legge n. 205 del 25 giugno 1993, cd. "Legge Mancino".

3. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo

occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 - Il Funzionario Competente addetto al canone

1. E' Funzionario Responsabile della gestione del canone il dipendente comunale designato dall'Amministrazione Comunale ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. In particolare, il Funzionario competente addetto al canone:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo I^a – OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti di cui alla lettera a) possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o di più anni, che necessitano soltanto della concessione iniziale e non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere:

a) ad ore, giornaliera e di durata superiore al giorno, ma comunque inferiore all'anno;

b) ricorrenti, le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1) - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2) - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 4 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario competente addetto al canone, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, è applicata la sanzione di cui all'art. 32, cc. 4 o 5, a seconda dei casi in essi specificati.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1^a gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Cantieri edili ed altre occupazioni

A) Cantieri edili:

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di viabilità;

2. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è il Funzionario indicato dall'Amministrazione;

3. Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso;

4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 7;

5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere

medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione di ufficio;

6. Sugli steccati, impalcature, bilance, posteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio Concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta;

7. Occupazioni d'urgenza:

a) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria;

b) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento;

c) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

B) Altre occupazioni:

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia;

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione;

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione;

5. I passi carrabili costituiti da manufatti o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale sono soggetti ad apposita autorizzazione in mancanza della quale l'occupazione è da ritenersi abusiva e sanzionabile ai sensi del presente Regolamento;

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Direttore dell'Area Tecnica può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante;

7. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Capo II^a - LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione di occupazione.

Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazioni di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale alle organizzazioni ed associazioni nonché ai singoli che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che si esibiscano e praticino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. La domanda, redatta in carta legale deve essere presentata all'ufficio Protocollo Generale e deve indicare:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

h) la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna al rispetto:

- della Costituzione Italiana con particolare riferimento alla XII disposizione transitoria e finale;

- della legge n. 645 del 20 giugno 1952 "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" e della Legge n. 205 del 25 giugno 1993, cd. "Legge Mancino".

i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 30 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio Comunale competente

Per l'istruttoria e la definizione del procedimento le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo al Settore di appartenenza del Funzionario designato.

Articolo 9 - Istruttoria del procedimento

1. Il Funzionario competente addetto al canone intraprende la procedura istruttoria comunicando all'interessato l'avvio del procedimento con l'indicazione di tutti gli elementi di cui alle norme ed ai regolamenti comunali in materia di trasparenza sul procedimento amministrativo, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Contestualmente viene segnalata la necessità di ulteriori elementi/documenti necessari alla definizione dell'istruttoria. Provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune o dalla data in cui è pervenuta eventuale documentazione integrativa richiesta. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del Procedimento tali autorizzazioni.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende accolta.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa, nel rispetto dei tempi di cui al comma 2.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente addetto al canone rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione di cui alla domanda indicata all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;

d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;

e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario competente addetto al canone in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Funzionario addetto al canone.

8. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

9. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario competente addetto al canone, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 11 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal Concessionario.

3. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata. Il nuovo titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio

comunale competente la variazione della titolarità entro 60 giorni dal subingresso fornendo tutti gli elementi per l'esatta individuazione del nuovo intestatario. Il Funzionario competente addetto al canone provvede ad informare il nuovo intestatario dei diritti ed obblighi inerenti al subentro.

4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al Concessionario, deve fare specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento. Agli effetti del pagamento del canone la presente tipologia di subentro avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione senza che ciò comporti il rilascio di nuovo atto di concessione.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto.

3. Il Concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 60 giorni prima della data dalla quale si vuole far decorrere gli effetti della disdetta stessa. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.

5. La mancata regolarità di pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del Concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Ha inoltre l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di provvedere altresì a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;

e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati;

f) di versare il canone alle scadenze fissate.

3. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 e relativo Regolamento.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. La modifica e la sospensione della concessione danno diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata ed all'entità dell'occupazione autorizzata.

Per quanto concerne le sospensioni temporanee di cui al punto 2 il diritto alla riduzione del canone può essere fatto valere se la sospensione ordinata è superiore a giorni 5 consecutivi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

La restituzione avviene d'ufficio, entro tre mesi dalla notifica dell'atto di revoca, modifica o sospensione.

5. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Funzionario competente addetto al canone, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel primitivo stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del Concessionario.

7. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

8. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il Concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;

b) mancato pagamento del canone e di ogni altra spesa dovuta;

c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

d) danni alle proprietà comunali;

e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

f) violazione delle norme di cui all'art. 11 relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del Concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 11, comma 4;

d) per dichiarazione di fallimento del Concessionario o suoi aventi causa.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

4. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi con edicole o chioschi ed altre simili installazioni, è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il Concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il Regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 19 - Classificazione delle strade ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:

1^ CATEGORIA	CENTRO STORICO
2^ CATEGORIA	ZONA PERIFERICA AL CENTRO STORICO E ZONE EDIFICATE NELLE FRAZIONI
3^ CATEGORIA	RESIDUE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

2. Le zone sono distinte nella planimetria allegata al Regolamento sub b), quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 20 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nelle lettere c) del 2^ comma dell'art. 63 D. Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato c) che forma parte integrante di questo Regolamento.

Articolo 21 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10% solo per la parte eccedente.
5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione. Il mercato è da considerare attrezzato soltanto quando dispone di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.
6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Articolo 22 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee

1. La tariffa base generale è determinata con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione si considera confermata la tariffa stabilita per l'anno precedente.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno di quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella C), relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 30% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni anche se non continuativi.
4. Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera va ridotta del 50%.
5. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della Strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata,

il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del rimborso del costo del relativo cartello stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

6. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

8. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 23 - Assoggettamento al canone e durata

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A" e con i parametri dell'all. C), ad anno solare, secondo le tariffe di cui all'art. 22.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A" e con i parametri dell'all. C) a giorni o ad ore, secondo la tariffa di cui all'articolo 22.

Articolo 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo II^a - ESENZIONI

Articolo 25 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita, di somministrazione;

c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio o a scopo commerciale;

h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

m) le occupazioni del sottosuolo stradale limitatamente agli allacciamenti fognari o con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi.;

n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;

p) le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 6;

q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

r) le occupazioni di aree cimiteriali;

s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

t) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico effettuate con balconi, bow – windows, tendoni da sole o simili infissi di carattere stabile;

u) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

v) i passi carrai.

z) le occupazioni temporanee inferiori alle ore 2.

Titolo IV: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 26 – Accertamento

1. Il funzionario responsabile del canone cura l'accertamento dell'entrata, e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al rilascio della concessione della occupazione. Per le occupazioni giornaliere od occasionali l'accertamento viene effettuato sulla base delle ricevute/concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del Procedimento compie le attività di cui al comma 1 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso.

Articolo 27 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare. Nell'anno di rilascio della concessione proporzionalmente al periodo di occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del maggiore canone relativo.

Articolo 28 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 32.

2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 3, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare entro il 31 gennaio salvo i casi di cui all'art. 32 c. 2.

Articolo 29 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato "COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a € 0,49 ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o Carta di Credito presso l'URP), o su apposito Conto Corrente Postale del Comune.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone complessivo sia superiore a Euro 1.032,91 per le occupazioni permanenti e Euro 258,22 per le occupazioni temporanee.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 5,00, tranne che per i casi di occupazione oraria/giornaliera per i quali il limite minimo è di Euro 2,00.

Articolo 30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante la procedura di cui al R.D. 639/1910.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore, e recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 31 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di sei mesi a pena di decadenza dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Funzionario addetto al canone provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento.

2. Al rimborso può procedere direttamente il Funzionario addetto al canone, qualora accerti d'ufficio il versamento di somme non dovute.

Articolo 32 – Sanzioni

1. Qualora sia stata rilasciata la concessione e presentata la dovuta dichiarazione, prevista dalle vigenti disposizioni di legge, in caso di omesso pagamento entro i termini previsti, Il Funzionario addetto al canone invita l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione entro 60 giorni dal termine assegnato.

2. Sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51.00, a Euro 310,00, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
4. Qualora le occupazioni abusive rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.
5. Alle occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
6. In caso di occupazione di suolo pubblico in modo difforme da quanto stabilito nella concessione, risultante da verbale di contestazione redatto dal competente Servizio di Polizia Municipale, si applica la sanzione amministrativa in misura pari ad una volta e mezzo l'ammontare del canone evaso che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2009 dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
- STRUTTURE FISSE AL SUOLO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
- ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- CHIOSCHI
- EDICOLE
- OCCUPAZIONI CON PIATTAFORME, TAVOLINI, ECC. CONCESSE A PUBBLICI ESERCIZI
- OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON FILI, CONDUTTURE CAVI E IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE A PUBBLICI SERVIZI
- OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA VENDITORI AMBULANTI, CIRCHI, GIOSTRE E SPETTACOLO VIAGGIANTE
- OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CELEBRATIVE, POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, RELIGIOSE, ASSISTENZIALI COMUNQUE AVENTI FINALITÀ SOCIALI E UMANITARIE, RICREATIVE E SPORTIVE, COMPORTANTI ATTIVITÀ DI VENDITA O DI SOMMINISTRAZIONE
- OCCUPAZIONI CON IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA
- OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI.

ALLEGATO C)

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE ED AREE (VED. ALL. B)

1) CENTRO STORICO	1,00
2) ZONA PERIFERICA AL CENTRO E FRAZIONI EDIFICATE	0,50
3) RESIDUE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	0,30

VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITÀ' DELL'AREA

1) AREE DI PARCHEGGIO LIMITATE AD ORE	1,00
2) MERCATI E FIERE ATTREZZATE	1,00
3) MERCATI E FIERE NON ATTREZZATE	1,00

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ' E MODALITÀ' DI OCCUPAZIONE

1) OCCUPAZIONE CON ALLOCAZIONE STABILE DI STRUTTURE E IMPIANTI FISSI	1,00
2) OCCUPAZIONI DI CUI AL PUNTO 1 DETERMINANTI SENSIBILE RIDUZIONE DEL TRAFFICO	1,00
3) OCCUPAZIONI SENZA ALLOCAZIONE STABILE DI STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI	1,00

NATURA DELL'ATTIVITÀ'

1) INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI	1,00
2) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDANO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI (OCCUP. TEMPORANEE)	0,50
3) MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE, FESTEGGIAMENTI CHE COMPORTINO ATTIVITÀ' DI VENDITA O DI SOMMINISTRAZIONE	0,20
4) EDILIZIA	0,50
5) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1,00
6) ALTRI USI	1,00
7) SPETTACOLI VIAGGIANTI E INSTALLAZIONE GIOCHI	0,10